

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 318)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 novembre 1976*  
(V. Stampato n. 549)

**presentato dal Ministro delle Finanze**

(PANDOLFI)

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(MORLINO)

**col Ministro del Tesoro**

(STAMMATI)

**col Ministro della Difesa**

(LATTANZIO)

**col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(DONAT-CATTIN)

**e col Ministro di Grazia e Giustizia**

(BONIFACIO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza*  
*il 19 novembre 1976*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
8 ottobre 1976, n. 691, recante modificazioni al regime  
fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per  
autotrazione

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

È convertito in legge il decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione, con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 6 il primo comma è sostituito dal seguente:*

« È vietato l'impiego di benzolo, toluolo e xiloli nonchè degli idrocarburi paraffinici, oleofinici o naftenici come carburanti o lubrificanti, sia da soli che in miscela tra loro o con prodotti petroliferi ».

*All'articolo 8, al primo comma, dopo la parola: « CV », è aggiunta la seguente: « fiscali »;*

*all'ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « Gli aumenti derivanti dal presente comma si applicano alle tasse di circolazione corrisposte successivamente all'entrata in vigore del presente decreto ».*

*Dopo l'articolo 9 sono aggiunti i seguenti:*

**« Art. 9-bis.**

Per gli autoveicoli e i loro rimorchi, per i quali il peso complessivo a pieno carico e conseguentemente la portata utile siano modificati senza l'obbligo di preventivo aggiornamento della carta di circolazione, in virtù dei decreti del Ministro dei trasporti, emanati ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 maggio 1976, n. 313, la portata cui va commisurata la tassa di circolazione, in deroga a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 2 del testo unico delle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, è quella

risultante dall'applicazione dei decreti ministeriali predetti.

La norma di cui al precedente comma non si applica per gli autoveicoli e i loro rimorchi, per i quali risulti espressamente annotato sulla carta di circolazione che le disposizioni di cui ai suddetti decreti ministeriali non hanno effetto nei loro confronti.

La diversa misura della tassa di circolazione eventualmente derivante dalla variazione di portata, disposta dai decreti ministeriali indicati ai precedenti commi, ha effetto per le tasse corrisposte successivamente alla data di applicazione dei decreti stessi.

Il peso complessivo a pieno carico e l'eventuale peso potenziale dei veicoli e le relative portate, nonchè il peso rimorchiabile delle motrici, quali risultano dall'applicazione dei decreti ministeriali richiamati ai precedenti commi, sostituiscono le corrispondenti caratteristiche indicate sulla carta di circolazione anche agli effetti dell'applicazione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni.

#### Art. 9-ter.

Per gli autoveicoli e gli autoscafi omologati o approvati a partire dal 1° luglio 1977, la formula per la determinazione della potenza ai fini fiscali dei motori a ciclo Otto o a ciclo Diesel a quattro tempi, di cui al punto 1) dell'articolo 3 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, è sostituita dalla seguente:

$$CV = 0,14186 \times (n \times V)^{0,6541}$$

dove:

n = numero dei cilindri

V = volume di un cilindro (area dello stantuffo moltiplicata per la corsa) espressa in cm<sup>3</sup>.

Immutata rimane la determinazione della potenza ai fini fiscali dei motori a ciclo Otto o a ciclo Diesel a due tempi, risultante dal combinato disposto dei punti 1) e 2) dell'articolo 3 del testo unico richiamato al comma precedente.

A partire dal 1° luglio 1977, la formula per la determinazione della potenza ai fini fiscali dei motori a ciclo Otto o a ciclo Diesel a quattro tempi, stabilita dal primo comma del presente articolo, si applica, se più favorevole, anche agli autoveicoli e agli autoscafi omologati o approvati anteriormente alla predetta data, a domanda degli intestatari dei relativi documenti di circolazione e previo aggiornamento dei documenti stessi da parte dei competenti uffici ».

#### Art. 2.

A favore dei possessori di reddito di lavoro dipendente e dei redditi di cui all'articolo 47, primo comma, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, di ammontare non superiore a lire 6 milioni annue è concessa, in aggiunta alle detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 dello stesso decreto, una ulteriore detrazione di lire 24 mila annue rapportate al periodo di lavoro nell'anno. La detrazione sarà computata per l'anno 1976 in sede di conguaglio da effettuare, dai sostituti d'imposta, alla fine dell'anno, o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro. La detrazione stessa trova applicazione anche agli effetti del penultimo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

L'ulteriore detrazione contemplata dal precedente comma si applica anche per i redditi di impresa indicati nel secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 597, e successive modificazioni quando sono state effettuate le detrazioni di cui al primo comma dello stesso articolo 16.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano dal 1° novembre 1976 al 31 dicembre 1977.

**DECRETO-LEGGE**

## TESTO DEL DECRETO-LEGGE

*Decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 9 ottobre 1976.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;

Vista la legge 27 maggio 1959, n. 356;

Vista la legge 24 luglio 1961, n. 729;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano;

Visto il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito con modificazioni nella legge 10 maggio 1976, n. 249, concernente misure urgenti in materia tributaria;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per la difesa, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per la grazia e giustizia;

## DECRETA:

## Art. 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da L. 29.136 a L. 41.212 per quintale.

L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, modificata, da ultimo, con il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, per il prodotto denominato « jet fuel

TESTO COMPRENDE LE MODIFICAZIONI  
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

JP/4 » destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da L. 2.913,60 a L. 4.121,20 per quintale, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista per gli oli da gas da usare direttamente come combustibili dalla lettera *F*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, modificata con l'articolo 1 del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733, è diminuita da L. 5.976 a L. 3.000 al quintale.

Le aliquote ridotte d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera *D*), punto 3), e dalla lettera *F*), punto 2), della predetta tabella *B*, rispettivamente, per il petrolio lampante destinato ad uso di illuminazione e di riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali e per gli altri usi ivi previsti, sono aumentate da L. 350 a L. 700 al quintale.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da L. 24.064 a L. 35.126 per quintale.

I maggiori introiti derivanti dalla applicazione del presente articolo e dal successivo articolo 4 sono riservati allo Stato.

## Art. 2.

Le variazioni di aliquote stabilite con il precedente articolo 1 si applicano anche ai prodotti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati o importati col pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto sono posseduti, in quantità superiore a 20 quintali, dagli esercenti depositi di oli minerale per uso commerciale, stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti.

All'uopo i possessori devono denunciare le quantità dei singoli prodotti da essi posseduti, anche se viaggianti, alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro la stessa data i soggetti obbligati alla presentazione delle denunce devono versare alla sezione di tesoreria provinciale la differenza d'imposta eventualmente dovuta sulle giacenze dichiarate.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione verifica la regolarità della denuncia e della liquidazione dell'imposta versata o da rimborsare. Qualora risulti corrisposta una somma inferiore a quella dovuta, la relativa differenza deve essere versata entro venti giorni dalla notificazione o dalla data di ricezione dell'invito di pagamento spedito



(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. Nel caso in cui la somma versata risulti superiore a quella dovuta e comunque per l'imposta da rimborsare, il rimborso viene effettuato, con l'osservanza delle modalità da stabilirsi dal Ministero delle finanze, mediante autorizzazione ad estrarre, in esenzione d'imposta di fabbricazione, prodotti petroliferi in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso.

Sulle somme non versate nel termine dei trenta giorni prescritto dal precedente secondo comma si applica l'interesse annuo del 12 per cento.

#### Art. 3.

Chiunque ometta di presentare la denuncia di cui al precedente articolo 2 o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si sia tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di trenta giorni stabilito nello stesso articolo 2.

#### Art. 4.

L'imposta di consumo sul gas metano usato come carburante nell'autotrazione e la corrispondente sovrimposta di confine sono aumentate da L. 71,42 a L. 107,13 per metro cubo.

#### Art. 5.

Il termine del 31 dicembre 1977 di cui al comma premesso all'articolo 36 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, con l'articolo 1 della legge di conversione 10 maggio 1976, n. 249, è soppresso limitatamente alle disposizioni concernenti l'imposta di consumo sul gas metano per autotrazione.

#### Art. 6.

È vietato l'impiego di benzolo, toluolo e xiloli nonchè di idrocarburi normal-paraffinici, normal-olefinici o naftenici come carburanti o lubrificanti, sia da soli che in miscela tra loro o con prodotti petroliferi.

I contravventori al divieto di cui al precedente comma sono tenuti al pagamento di una imposta corrispondente a quella prevista per la benzina o per gli oli lubrificanti, applicata sul quantitativo dei prodotti

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

*Identico.*

Art. 4.

*Identico.*

Art. 5.

*Identico.*

Art. 6.

È vietato l'impiego di benzolo, toluolo e xiloli nonchè degli idrocarburi paraffinici, oleofinici o naftenici come carburanti o lubrificanti, sia da soli che in miscela tra loro o con prodotti petroliferi.

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

indicati nel comma precedente impiegati come carburanti o lubrificanti, e sono puniti con la multa da L. 100.000 a L. 600.000, salvo che il fatto non costituisca reato punibile ai sensi dell'articolo 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852.

Se la quantità dei prodotti impiegati in violazione del divieto stabilito dal presente articolo è superiore a venti quintali si applica la multa da L. 1.000.000 a L. 5.000.000.

La disposizione di cui al precedente comma è stabilita in deroga all'articolo 24 del codice penale.

Il Ministero delle finanze può autorizzare la preparazione di carburanti complessi contenenti uno o più prodotti di cui al primo comma del presente articolo. In tal caso la miscela è assoggettata all'imposta di fabbricazione prevista per la benzina.

Sono abrogati gli articoli 8 e 9 del decreto-legge 27 febbraio 1951, n. 65, convertito nella legge 22 aprile 1951, n. 255.

#### Art. 7.

Con decreto del Ministro per le finanze sono stabilite le norme per il controllo della produzione, del deposito, della circolazione e dell'impiego dei prodotti di cui al precedente articolo che possano essere utilizzati in usi di carburazione o di lubrificazione. Con la stessa norma può altresì prevedersi l'obbligo dell'adulterazione o della colorazione dei prodotti medesimi.

Per l'inosservanza delle disposizioni stabilite ai sensi del precedente comma si applica la pena pecuniaria da L. 100.000 a L. 600.000.

#### Art. 8.

Per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose azionati con motore diesel, oltre alla tassa indicata nella tariffa C) annessa alla legge 27 maggio 1959, n. 356, e all'addizionale di cui alla legge 24 luglio 1961, n. 729, è dovuta una sovrattassa annuale a favore dello Stato di lire dodicimila per ogni CV di potenza del motore, con un minimo di lire duecentomila. La misura della sovrattassa è ridotta del cinquanta per cento per le autovetture da noleggio di rimessa e per quelle adibite a servizio pubblico di piazza.

La sovrattassa deve essere corrisposta contestualmente alla tassa di circolazione e con le modalità e nei termini per questa stabiliti.

In caso di omesso o incompleto pagamento è dovuta la pena pecuniaria da una a sei volte la sovrattassa annua evasa o la differenza tra la sovrattassa pagata e quella dovuta, rapportate ad anno, oltre al tributo o alla differenza di tributo evaso.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Art. 7.

*Identico.*

Art. 8.

Per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose azionati con motore diesel, oltre alla tassa indicata nella tariffa C) annessa alla legge 27 maggio 1959, n. 356, e all'addizionale di cui alla legge 24 luglio 1961, n. 729, è dovuta una sovrattassa annuale a favore dello Stato di lire dodicimila per ogni CV fiscali di potenza del motore, con un minimo di lire duecentomila. La misura della sovrattassa è ridotta del cinquanta per cento per le autovetture da noleggio di rimessa e per quelle adibite a servizio pubblico di piazza.

*Identico.*

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Sono competenti all'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente articolo gli organi di cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.

Per i veicoli circolanti nel mese di entrata in vigore del presente decreto la sovrattassa deve essere corrisposta con apposito versamento secondo le modalità previste per il pagamento della tassa di circolazione, in ragione di due dodicesimi dell'importo annuale, entro il 15 novembre 1976. Per i veicoli immatricolati nei mesi di novembre e dicembre 1976 la sovrattassa è dovuta, rispettivamente, nella misura di due e di un dodicesimo.

Per quanto non diversamente stabilito dal presente articolo, alla sovrattassa si applicano le norme sulle tasse automobilistiche, di cui al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.

È soppresso il n. 4 delle note alla tariffa C) annessa alla legge 27 maggio 1959, n. 356.

#### Art. 9.

Le misure della tassa di circolazione sulle autovetture previste dalla tariffa allegata alla legge 27 maggio 1959, n. 356, sono ridotte del quaranta per cento per le autovetture con motore di potenza fino a 12 CV fiscali e del trenta per cento per le autovetture con motore di potenza da 13 a 18 CV fiscali; sono aumentate del venticinque per cento per le autovetture con motore di potenza superiore a 25 CV fiscali.

Nelle regioni a statuto ordinario le riduzioni di cui al comma precedente si imputano sulla tassa erariale di circolazione.

Le riduzioni e gli aumenti previsti dal presente articolo si applicano sulle tasse di circolazione corrisposte successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

E' soppresso il n. 4 delle note alla tariffa C) annessa alla legge 27 maggio 1959, n. 356. Gli aumenti derivanti dal presente comma si applicano alle tasse di circolazione corrisposte successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9.

*Identico.*

Art. 9-bis.

Per gli autoveicoli e i loro rimorchi, per i quali il peso complessivo a pieno carico e conseguentemente la portata utile siano modificati senza l'obbligo di preventivo aggiornamento della carta di circolazione, in virtù dei decreti del Ministro dei trasporti, emanati ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 maggio 1976, n. 313, la portata cui va commisurata la tassa di circolazione, in deroga a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 2 del testo unico delle tasse automobilistiche, approvato con decreto

(Segue: *Testo del decreto-legge*)



(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, è quella risultante dall'applicazione dei decreti ministeriali predetti.

La norma di cui al precedente comma non si applica per gli autoveicoli e i loro rimorchi, per i quali risulti espressamente annotato sulla carta di circolazione che le disposizioni di cui ai suddetti decreti ministeriali non hanno effetto nei loro confronti.

La diversa misura della tassa di circolazione eventualmente derivante dalla variazione di portata, disposta dai decreti ministeriali indicati ai precedenti commi, ha effetto per le tasse corrisposte successivamente alla data di applicazione dei decreti stessi.

Il peso complessivo a pieno carico e l'eventuale peso potenziale dei veicoli e le relative portate, nonché il peso rimorchiabile delle motrici, quali risultano dall'applicazione dei decreti ministeriali richiamati ai precedenti commi, sostituiscono le corrispondenti caratteristiche indicate sulla carta di circolazione anche agli effetti dell'applicazione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni.

#### Art. 9-ter.

Per gli autoveicoli e gli autoscafi omologati o approvati a partire dal 1° luglio 1977, la formula per la determinazione della potenza ai fini fiscali dei motori a ciclo Otto o a ciclo Diesel a quattro tempi, di cui al punto 1) dell'articolo 3 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, è sostituita dalla seguente:

$$CV = 0,14186 \times (n \times V)^{0,6541}$$

dove:

n = numero dei cilindri

V = volume di un cilindro (area dello stantuffo moltiplicata per la corsa) espressa in cm<sup>3</sup>.

Immutata rimane la determinazione della potenza ai fini fiscali dei motori a ciclo Otto o a ciclo Diesel a due tempi, risultante dal combinato disposto dei punti 1) e 2) dell'articolo 3 del testo unico richiamato al comma precedente.

A partire dal 1° luglio 1977, la formula per la determinazione della potenza ai fini fiscali dei motori a ciclo Otto o a ciclo Diesel a quattro tempi, stabilita dal primo comma del presente articolo, si applica, se più favorevole, anche agli autoveicoli e agli autoscafi omologati o approvati anteriormente alla predetta data, a domanda degli intestatari dei relativi documenti di circolazione e previo aggiornamento dei documenti stessi da parte dei competenti uffici.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1976.

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — MORLINO —  
STAMMATI — LATTANZIO — DONAT-  
CATTIN — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 10.

*Identico.*